



# COMUNE DI MERCATO SARACENO

Provincia di Forlì Cesena  
*Settore Affari Generali – Ufficio Scuola*



## **Regolamento del Servizio di trasporto scolastico integrativo del Servizio pubblico di linea**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 28.04.2011  
modificato con Delibera di C.C. n. 45 del 1.08.2013  
modificato con Delibera di C.C. n. 53 del 23.09.2015**

**Art. 1**  
**(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, integrativo del servizio pubblico di linea, d'ora in poi servizio, nell'ambito del territorio del Comune di Mercato Saraceno.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

**Art. 2**  
**(Finalità)**

1. Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal DPR 616/77 e dalla Legge Regionale 26/2001, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

**Art. 3**  
**(Organizzazione e funzionamento del servizio)**

1. I percorsi del servizio sono annualmente stabiliti sulla base delle iscrizioni, tenendo conto delle esigenze della globalità degli utenti e degli istituti scolastici nonché adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza e l'efficacia del servizio. Lo stesso, fatti salvi i casi in cui la pianificazione consenta diverse soluzioni organizzative, è assicurato agli alunni che risiedono nel territorio comunale ed abitano in zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico di linea, a una distanza superiore a **1.000 metri dalla scuola di frequenza**.
2. Ogni singolo percorso è attivato a condizione che vi siano almeno n. 5 utenti. In casi particolari e per esigenze determinate il Comune può istituire il servizio anche nel caso in cui il numero di bambini sia inferiore al minimo richiesto.
3. Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e, seguendo il calendario regionale, termina con l'ultimo giorno di scuola dell'obbligo da esso previsto. In caso di inizio o sospensione delle lezioni in giornate diverse rispetto a quanto stabilito dal calendario regionale, il servizio è reso solo nel caso in cui vi sia coincidenza per tutti i plessi scolastici serviti. Il servizio non è reso nei giorni dedicati agli esami di fine anno.
4. Il servizio è attivato verso il plesso scolastico di destinazione dell'alunno, intendendo perciò quello assegnato sulla base della residenza dello stesso. Specifiche deroghe potranno essere valutate ed approvate dall'amministrazione sulla base, sia delle condizioni logistiche- organizzative del servizio, sia in ragione del numero di alunni interessati.
5. Le fermate di salita o di discesa sono fissate in prossimità dell'abitazione ovvero in punti di raccolta distanti non più di **1.500 metri** da questa, in relazione ad esigenze di razionalizzazione dei servizi e di sicurezza dei percorsi. In tal caso trova applicazione il disposto di cui al seguente art. 8 comma 3 del presente regolamento.
6. Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (passaggi pedonali o carrabili, marciapiede, banchina ...ecc...).
7. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche nell'orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o di altre cause non dipendenti da decisione del Comune. Inoltre, il servizio potrà non essere garantito in occasione di scioperi di categoria autoferrotranviari o in casi di forza maggiore.

#### **Art. 4**

##### **(Condizioni per l'ammissione al servizio)**

1. Gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio del Comune di Mercato Saraceno, possono accedere al servizio qualora il genitore o chi esercita la patria potestà sul minore risulti in regola con i pagamenti dell'anno scolastico precedente.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1°, in casi particolari il servizio può essere concesso anche ai non residenti purché vi sia disponibilità di posti sui mezzi e previo nulla osta del comune di residenza.

#### **Art. 5**

##### **(Alunni diversamente abili)**

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 104/1992, con le seguenti modalità:
  - a. tramite scuolabus anche in deroga alle modalità generali del servizio o mezzi di linea utilizzati per il trasporto scolastico;
  - b. tramite soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature;
  - c. tramite compartecipazione alla spesa, qualora la famiglia provvedesse autonomamente al trasporto.
2. L'Amministrazione provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati nei successivi articoli.

#### **Art. 6**

##### **(Iscrizioni)**

1. L'iscrizione al servizio per l'anno scolastico di riferimento avviene mediante la compilazione e la consegna di un apposito modulo entro un termine annualmente fissato dal Comune. Per ragioni organizzative potrà essere disposto che l'iscrizione effettuata il primo anno abbia validità, salvo intervenuta disdetta, per tutto lo specifico ciclo scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). Al momento dell'iscrizione i richiedenti dovranno dichiarare, nel modulo di domanda, di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa.
2. Le domande presentate oltre il termine di scadenza possono essere eventualmente accolte a condizione che l'accoglimento di tali domande non comporti aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato al percorso sulla base del numero delle regolari iscrizioni.
3. Le iscrizioni in corso d'anno scolastico saranno accettate a condizione che l'accoglimento di tali domande non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza ed istituzione di nuove fermate; gli alunni saranno ammessi al servizio dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

#### **Art. 7**

##### **(Rinuncia al servizio)**

1. La rinuncia al servizio deve essere effettuata presentando apposita comunicazione al Comune entro la data di emissione del bollettino di pagamento. La rinuncia dopo il predetto termine comporta il pagamento per intero della quota prevista nello stesso titolo di partecipazione al servizio.

2. Gli utenti saranno portati a conoscenza di eventuali modifiche del percorso che comportino variazione dell'orario di passaggio o delle fermate che decorreranno dall'inizio del mese successivo.

#### **Art. 8**

##### **(Quota di partecipazione al servizio)**

1. Le quote, le modalità ed i tempi di pagamento sono fissati di anno in anno dal Comune e comunicati agli utenti unitamente ai moduli di iscrizione.
2. Non sono previste riduzioni tariffarie per parziale utilizzo del servizio.
3. Non è soggetta al pagamento della prevista quota l'utenza che versi nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 5 del presente regolamento ovvero risieda ad una distanza superiore a **1.500 metri** dal più vicino punto di raccolta.
4. L'accoglimento della richiesta di iscrizione al servizio comporta l'impegno da parte del genitore dell'utente al pagamento della quota fissata.
5. Potranno essere previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della quota del servizio sulla base di specifici progetti presentati dai Servizi Sociali dell'Unione Valle Savio qualora sussistano situazioni con gravi disagi familiari, economici e sociali. Gli esoneri e le riduzioni avranno effetto sul calcolo della retta solo qualora vengano comunicati all'Ufficio Scuola prima dell'emissione dei bollettini di pagamento. I mancati incassi derivanti da esoneri e riduzioni date dai servizi sociali verranno compensati con il trasferimento delle corrispondenti somme, nei capitoli di entrata di riferimento del Bilancio dell'ente.

#### **Art. 9**

##### **(Modalità di pagamento)**

1. La quota di partecipazione al servizio è fissata di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.
2. Le modalità di pagamento vengono definite dal responsabile del Settore. Andranno privilegiate metodologie, anche con sistemi on line, che agevolino l'utenza e consentano la completa informatizzazione del sistema. In tal senso dovrà essere data tempestiva comunicazione all'utenza.
3. Non sono previste riduzioni tariffarie per parziale utilizzo dell'abbonamento. L'accoglimento della richiesta d'iscrizione al servizio comporta l'impegno da parte del genitore dell'utente al pagamento della quota fissata.
4. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto ai sensi di legge.

#### **Art. 10**

##### **(Comportamento degli alunni durante il trasporto)**

1. Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:
  - a) appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
  - b) gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;
  - c) stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto;
  - d) abbandonare i propri effetti all'interno del mezzo per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
  - e) danneggiare i mezzi e compiere atti vandalici quali scritte, taglio sedili...ecc..
  - f) provocare danni a sé o ad altri trasportati nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
  - g) tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.
2. Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.

3. E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

#### **Art. 11**

##### **(Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni)**

1. Gli autisti sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne violi il rispetto.
2. Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto al Comune ovvero all'ente affidante i servizi al fine che siano adottati i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### **Art. 12**

##### **(Comportamento degli autisti)**

1. Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
2. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.
3. Essi devono:
  - a) adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata;
  - b) controllare che gli alunni non vengano a trovarsi in una situazione di pericolo per la loro incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
  - c) caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola o, ove possibile, entro il cortile della stessa;
  - d) verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata, salvo per i casi previsti dall'art. 13;
  - e) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune.

#### **Art. 13**

##### **(Comportamento di eventuali accompagnatori)**

1. E' prevista la presenza di accompagnatori sui mezzi di trasporto dove sono presenti bambini della scuola dell'infanzia e/o alunni diversamente abili per i quali il Servizio competente dell'ASL abbia espressamente previsto tale adempimento.
2. Gli eventuali accompagnatori che prestano servizio sugli scuolabus devono ricevere gli alunni accompagnati dal personale insegnante o A.T.A. del plesso scolastico di riferimento sul cancello della scuola, sia nel giro di andata che nel giro di ritorno.

#### **Art. 14**

##### **(Responsabilità dei genitori degli alunni)**

1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione (e viceversa) compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili dell'incolumità del minore fino a quando lo stesso non salga sull'automezzo, pertanto il genitore o chi per esso si obbliga a consegnare il minore nel servizio di andata ed a prenderlo in consegna nel servizio di ritorno. L'autorizzazione a scendere ed a salire in assenza di un genitore o di un adulto delegato alla fermata, resa per iscritto e consegnata all'autista, può essere rilasciata solo per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.
3. In caso di mancata presenza del genitore o di chi ne fa le veci alla fermata stabilita, salvo i casi di cui al comma precedente, il minore verrà consegnato al Comando di Polizia Municipale del Comune o Stazione dei Carabinieri.

#### **Art. 15**

##### **(Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio)**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, il soggetto cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori verificatosi all'interno del mezzo di trasporto.
2. L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto, lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 11 e tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

#### **Art 16**

##### **(Uscite Didattiche)**

1. Con successiva determinazione dirigenziale verranno stabilite il numero di uscite didattiche concesse gratuitamente dal Comune ed il numero di uscite didattiche per le quali è prevista una parziale contribuzione degli utenti.

#### **Art. 17**

##### **(Dati personali)**

1. Il Comune utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio. Per suddetti fini i dati saranno trasmessi anche al soggetto gestore del servizio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai genitori, in fase di istanza per l'accesso al servizio, sarà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. sopra richiamato.